Avv. Massimiliano Fabio
Patrocinante in Cassazione
[redacted]
Tel [redacted]
massimilianofabio@pec.giuffre.it

In volo a Messina
Consegnare [illegible]
Grazie

Al MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell' Università e ricerca
Viale Trastevere, 76/A
00153 Roma (RM)
urp@postacert.istruzione.it

All'Ufficio Scolastico per la Regione SICILIA
Via Fattori, 60
90146 Palermo
drsi@postacert.istruzione.it

All'USP - Ambito Territoriale per la Provincia di MESSINA
Via S. Paolo ex IAI
98122 Messina (ME)
uspme@postacert.istruzione.it
giovanni.pasto.me@istruzione.it

All'Ufficio Scolastico per la Regione Veneto
Riva de Biasio S. Croce 1299
30135 Venezia
drve@postacert.istruzione.it

All'USP - Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso
Via Cal di Breda 116 – Edificio 4
31100 Treviso
usptv@postacert.istruzione.it

Oggetto: Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29.11.2007 ed ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del CCNI dell'8.4.2016, per <u>erronea assegnazione sede di destinazione</u> in esito alla domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 - mancato riconoOscimento ed applicazione delle priorità spettanti, della <u>precedenza prevista ex art. 13 co. 1, punto V contratto mobilità,</u> (precedenza prevista ai sensi della Legge 104/92) violazione delle procedure e delle norme in materia di trasferimento ed assegnazione sedi ed altro al <u>Prof. Carmelo ARASI</u>

***

Il **Prof. Carmelo ARASI**, nato a [redacted], residente in [redacted], ivi elettivamente domiciliato in via Sardegna n.1, Complesso Agorà, nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, codice fiscale [redacted] email: [redacted] pec: [redacted] it, fax [redacted] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di delega in calce al presente atto, anche in autotutela, propone

ISTANZA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

ex art. 135 CCNL SCUOLA DEL 29.11.2007 per erronea assegnazione della sede di destinazione per l'A.S. 2016/2017 in esito alla domanda di mobilità <u>per mancato riconoscimento del diritto di precedenza e attribuzione del punteggio</u> in favore della Prof. Carmelo ARASI

PREMESSO IN FATTO

1) Che, il Prof. Carmelo ARASI è stato immesso nel ruolo per l'anno scolastico 2015 - 2016, con decorrenza giuridica 01.09.2015, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C, fase "C" in potenziamento ed in atto è in servizio "con sede provvisoria" presso l'Istituto scolastico "I.T.E.T. Leonardo da Vinci " di Milazzo (Me);

2) Che, il deducente ha superato l'anno di formazione e prova previsto per i docenti neo - assunti nell'a.s. 2015/16 ed ha ottenuto la conferma nel ruolo;

3) Che, il deducente:

- in data 12.12.2007, ha conseguito Abilitazione all'insegnamento della materia (indirizzo scienze motorie) nelle scuole secondarie, classe di concorso A029/30, come da autocertificazione allegata;
- è sempre stato inserito a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento (GAE) del personale docente della Provincia di Messina nella seguente classe di concorso: A029/A030 – disciplina scienze motorie, con punti 42;

4) Che, il deducente, ha diritto alla precedenza prevista dalla legge 104/1992 (non riconosciuta e non accettata in sede di richiesta di assegnazione per l'a.s. 2016/2017) in quanto il proprio padre Arasi Pietro, è affetto da "Esiti di recente (0915) frattura spiroide della regione medio - diafisaria prossimale del femore sinistro trattata chirurgicamente, in attuale trattamento riabilitativo - Carcinoma della prostata in terapia ormonale. Ipoacusia neurosensoriale", come da accertamento sanitario della Commissione del Centro Medico Legale INPS di Messina del 04/08-01-2016 che si allega;

5) **Che il deducente ha partecipato alla "FASE C" della mobilità per l'a. s. 2016/2017 per la scuola secondaria di secondo grado con precedenza prevista ex art.33, comma 6 della legge 104/1992, per la Provincia di Messina, prevista dall'art.33, commi 5 e 7 legge 104/1992, prevista dall'art.13 del Contratto di mobilità (non accettata e non riconosciuta dal MIUR in sede di assegnazione per l'a. s. 2016/2017) punto V per consentire la necessaria assistenza continuativa al padre invalido, non ricoverato in Istituti e convivente con il figlio, come da autocertificazione dello stato di famiglia allegata;**

6) Che la "FASE C" della mobilità docenti 2016 prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti GAE (graduatoria ad esaurimento) in fase "B" e "C" della L.107/2015, obbligati per legge alla presentazione della domanda di mobilità nella quale possono esprimere l'ordine di preferenza territoriale dei 100 ambiti e delle 100 Province e richiamano le precedenze spettanti per legge, pena l'attribuzione di punteggio zero e trasferimento d'ufficio senza tenere conto della precedenza spettante che, come anticipato, non viene riconosciuta in sede di domanda di trasferimento per l'a. s. 2016/2017;

7) Che lo scrivente ha presentato domanda di mobilità territoriale ordinando secondo preferenza i 100 ambiti territoriali scelti e le 100 Province **ed indicando come primo ambito SICILIA AMBITO 16,** anche al fine di poter usufruire della precedenza di legge spettante ex art.13 punto VII contratto mobilità (sebbene non riconosciuta dal MIUR);

8) Che la richiesta di mobilità è stata fatta con domanda del 31.05.2016;

9) **che, con reclamo del 22.07.2016, inoltrato in data 23.7.2016 il Prof. Carmelo Arasi ha tempestivamente contestato il punteggio assegnato ed il mancato riconoscimento della priorità allo stesso spettante per avvicinamento al genitore (L. 104/92), come da copia allegata;**

10) Che in data 13.08.2016, a mezzo email delle ore 3.27, l'esponente ha ricevuto la comunicazione che, a seguito di "*.. quanto elaborato dalle procedure del Sistema Informativo del Ministero"..*" ***È stato disposto il trasferimento dello stesso per l'anno scolastico 2016/17 presso "VENETO Ambito 0013 - tipologia di posto: ---------- classe di concorso:- A029";***

11) Che, a seguito di tale comunicazione il Prof. Carmelo Arasi ha preso visione ed ha constatato che, ai sensi per gli effetti dell'O.M. n. 241/2016, sono stati pubblicati i movimenti del personale docente a tempo indeterminato FASE B - C - D della scuola secondaria di secondo grado disposti per l'a. s. 2016/17, con decorrenza a tutti gli

effetti dall'1.09.2016, come da elenco dei trasferimenti, pubblicato con decreto del USP Treviso MIUR, tra i quali è riportato il nominativo dello scrivente;

12) Che, dall'esame delle assegnazioni nelle rispettive fasi, emerge chiaramente che il MIUR non ha tenuto conto della precedenza spettante al Prof Arasi ed ha, inoltre, assegnato nelle fasi precedenti e successive posti in violazione dei diritti dello scrivente in quanto:

- ha assegnato posti nelle fasi B e C a docenti privi di precedenza in sedi della Provincia di Messina e disponibili negli ambiti (più vicini scelti dal Prof Arasi) ed ha trasferito lo scrivente in Veneto (Treviso 0013) senza applicare il dovuto criterio di viciniorietà;
- ha assegnato posti in ambiti più vicini a docenti inseriti nella successiva fase D, senza dare la dovuta precedenza al Prof. Arasi Carmelo in quanto docente concorrente alla precedente fase "C" e non ha tenuto conto della precedenza e della priorità allo stesso spettante, il tutto come da seguente elenco:

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Codice CLC / Tipo Posto Sostegno
[redacted]	BRANCATO	SALVATORE	[redacted]	24,00	D	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	A029

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Codice CLC / Tipo Posto Sostegno
[redacted]	RUGGERI	MARIA ROSARIA	[redacted]	30,00	C	SIC0000016	SICILIA AMBITO 0016	A029
[redacted]	ANASTASI	GIUSEPPE	[redacted]	72,00	C	SIC0000015	SICILIA AMBITO 0015	A029
[redacted]	ARAGONA	PAOLO	[redacted]	33,00	C	SIC0000015	SICILIA AMBITO 0015	A029
[redacted]	SCIMONE	SALVATORE	[redacted]	51,00	C	SIC0000015	SICILIA AMBITO 0015	A029
[redacted]	IRRERA	CARMELA MARIA	[redacted]	63,00	B1	SIC0000013	SICILIA AMBITO 0013	A029
[redacted]8L	VILLARI	CARMELA	[redacted]	21,00	B1	SIC0000015	SICILIA AMBITO 0015	A029

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Codice CLC / Tipo Posto Sostegno
[redacted]	PORRETTA	MARIO	[redacted]	61,00	C	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022	A029
[redacted]	STORNIOLO	MARIA GABRIELLA	[redacted]	87,00	C	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022	A029

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Codice CLC / Tipo Posto Sostegno
[redacted]	CHISARI	CONCETTA	[redacted]	28,00	C	SIC0000007	SICILIA AMBITO 0007	A029
[redacted]	CALABRETTA	SALVATORE	[redacted]	93,00	C	SIC0000007	SICILIA AMBITO 0007	A029
[redacted]	CALVAGNO	EMILIA	[redacted]	81,00	C	SIC0000007	SICILIA AMBITO 0007	A029
[redacted]	MARCHESE	DOMENICO	[redacted]	84,00	C	SIC0000007	SICILIA AMBITO 0007	A029
[redacted]	PREVITI	UBERTO	[redacted]	51,00	C	SIC0000007	SICILIA AMBITO 0007	A029
[redacted]	RACITI	ROSINA RITA	[redacted]	71,00	C	SIC0000007	SICILIA AMBITO 0007	A029
[redacted]	RE	ANTONINO	[redacted]	49,00	C	SIC0000007	SICILIA AMBITO 0007	A029
[redacted]	SCIONTI	FABIO SALVATORE	[redacted]	66,00	C	SIC0000007	SICILIA AMBITO 0007	A029
[redacted]	SALERNO	CARMELA	[redacted]	72,00	C	SIC0000007	SICILIA AMBITO 0007	A029
[redacted]	TORRISI	CONCETTA	[redacted]	51,00	C	SIC0000007	SICILIA AMBITO 0007	A029
[redacted]	TORTORICI	MARIA RITA	[redacted]	93,00	C	SIC0000007	SICILIA AMBITO 0007	A029
[redacted]	BONANNO	GIUSEPPE	[redacted]	21,00	C	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008	A029
[redacted]	CASSANITI	SALVATORE	[redacted]	21,00	C	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008	A029
[redacted]	DE PASQUALE	CARMELO	[redacted]	24,00	C	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008	A029
[redacted]	FELICIANO	PAOLA	[redacted]	36,00	C	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008	A029
[redacted]	FONSMORTI	GAETANO	[redacted]	24,00	C	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008	A029
[redacted]	LO GIUDICE	ANTONINO	[redacted]	27,00	C	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008	A029
[redacted]	LO MONACO	GIUSEPPE	[redacted]	72,00	C	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008	A029
[redacted]	MAUGERI	NUNZIO EZIO	[redacted]	25,00	C	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008	A029
[redacted]	PULVIRENTI	GIUSEPPE	[redacted]	25,00	C	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008	A029
[redacted]	SIMONTE	FRANCESCO	[redacted]	27,00	C	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008	A029
[redacted]	SANTONOCITO	PIERLUIGI	[redacted]	22,00	C	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008	A029
[redacted]	TERRANA	PATRIZIA	[redacted]	27,00	C	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008	A029

13) Che, l'Ordinanza Ministeriale 241/2016 dell'8-4-2016 è illegittima e gravemente viziata da violazione di legge e dei Principi Costituzionali e la stessa è stata oggetto di plurime Ordinanze di "sospensione", in quanto illegittima per i seguenti motivi:

Errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenze, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed

operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165/2001.

Mancata applicazione della sospensione della mobilità stabilita dai vari Tribunali Amministrativi dell'operatività dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 - Violazione dell'obbligo di legge di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La procedura di assegnazione della sede al ricorrente, così come la intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016 che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate.

Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio.

L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto.

Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

Come già anticipato l'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 è illegittima per i seguenti motivi.

L'Ordinanza Ministeriale dell'8 aprile 2016 numero 241/2016 viola palesemente quanto disposto dalla legge 107/2015 ed applica criteri e modalità di

assegnazione di posti-sede di insegnamento in spregio delle procedure previste dalla suddetta legge ed in violazione del principio di uguaglianza, parità, buon andamento della P.A., con eccesso di potere, irragionevolezza e illogicità del provvedimento impugnato, anche in violazione dei principi previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Con l'ordinanza n.241/2016, il MIUR di fatto in maniera illegittima ha diviso il personale docente in categorie diverse sulla base delle graduatorie di provenienza e dell'anno di assunzione.

Sulla base di tale norma i docenti assunti entro l'A.S. 2014/2015 possono proporre domanda di mobilità "Su scuola" e gli idonei del concorso del 2012 possono confermare (con la relativa procedura) la sede di titolarità nella Provincia in cui hanno avuto l'assegnazione provvisoria, mentre, con evidente disparità, i docenti immessi in ruolo delle graduatorie ad esaurimento (GAE), delle cosiddette fasi "B" e "C", "devono" accettare e subire la mobilità nazionale, il tutto in evidente violazione dell'art. 3 e dell'97 della Costituzione e della stessa Legge 107/2015, pena l'azzeramento del punteggio ed il trasferimento d'ufficio.

In particolare, tale O.M. viola l'art.1, comma 73, della L. 107/2015 che prevede espressamente che la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera negli ambiti territoriali, coinvolgendo tutti i docenti senza distinzione alcuna.

Tale provvedimento, gravemente discriminatorio ed illegittimo, nonché in violazione della Legge e dei principi costituzionali, richiama, integra e fa proprio il CCNI e le fasi e termini di mobilità, ivi indicate.

In particolare, l'articolo 6 del CCNI 2016/2017 prevede che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si sviluppino nelle seguenti quattro fasi:

Fase A della mobilità docenti 2016: trasferimenti e passaggi di ruolo Provinciali.

Tale fase prevede l'assegnazione definitiva con titolarità su scuola anche dei neoassunti nelle fasi zero ed A della L.107/2015.

Fase B della mobilità docenti 2016: trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra inter - Provinciali degli assunti entro il 2014 - 2015, e assegnazione della sede definitiva Provinciale dei docenti delle graduatorie di merito del concorso del 2012, assunti in fase "B" e "C" della L. 107/2015.

Tale fase riguarda la titolarità su scuola solo nel primo ambito, in caso di trasferimento inter - Provinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti

successivi rispetto al primo, e ciò avverrà anche per i passaggi di ruolo e cattedre inter - Provinciali.

La sede definitiva ai docenti neoassunti nelle fasi "B" e "C" della L.107/2015, provenienti dalle graduatorie di merito 2012, verrà assegnata nella Provincia di assunzione - titolarità su ambito.

Fase C della mobilità docenti 2016: assegnazione della sede definitiva su ambito in tutto il territorio nazionale, con l'indicazione di 100 ambiti e 100 province, dei docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) assunti durante le fasi "B" e la fase "C" della L.107/2015.

Durante questa fase è prevista l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale solo per gli assunti dalle GAE in fase "B" e "C" della L.107/2015.

Fase D della mobilità docenti 2016: trasferimenti interProvinciali dei docenti assunti nella fase zero e A della L.107/2015 (sia da graduatoria ad esaurimento GAE che da graduatoria di merito GM) e docenti graduatorie di merito dell'anno 2012 assunti nelle fasi "B" e "C" della L.107/2015.

Questa fase disciplina il trasferimento interProvinciale in titolarità su ambito, in deroga alla vincolo triennale, dei docenti assunti in fase zero e A della L.107/2015 da GM (graduatorie di merito) dell'anno 2012 e da GAE, e dei docenti assunti nelle fasi "B" e "C" della L.107/2015 dalle graduatorie di merito dell'anno 2012.

Tali procedure sono in evidente contrasto con quanto stabilito dal comma 108 della Legge n.107/2015, che prevede che i docenti assunti entro l'anno 2014/2015, su domanda, partecipano alla mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017 per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale e per tutti i posti vacanti e disponibili, compresi quelli già assegnati in via provvisoria agli assunti dalle GAE nelle fasi "B" e " C " della L.107/2015.

Gli assunti dalle GAE (graduatorie ad esaurimento) nelle fasi "B" e "C" della L.107/2015, successivamente e sempre nell'anno scolastico 2016/2017, partecipano alla mobilità straordinaria su tutti gli ambiti nazionali.

La fase "B" della mobilità, pertanto, è in evidente contrasto e deroga alle previsioni normative del comma 108 nella parte in cui prevede che gli assunti entro il 2014/2015 possono effettuare una mobilità in deroga alla titolarità scuola (e non su ambito).

È oltremodo ingiustificato che sia stata prevista tale deroga del vincolo triennale, in considerazione della concessione della titolarità su scuola.

Anche la fase "D" della mobilità è in deroga e contrasto con il comma 108 della legge 107/2015, in quanto consente ai docenti assunti durante la fase "zero" e "A", nonché a quelli assunti dalle graduatorie di merito del 2012 in fase "B" e "C", ed in violazione - deroga al vincolo triennale, di chiedere ed ottenere il trasferimento inter - Provinciale in titolarità su ambito.

Tale previsione della O.M. n.241/2016 è in evidente violazione con la legge 107/2015 secondo la quale la mobilità straordinaria in deroga era prevista esclusivamente per gli assunti dalle GAE graduatorie ad esaurimento nelle fasi "B" e "C" e non anche per gli assunti dalle GM graduatorie di merito nelle fasi "B" e "C", o per gli assunti dalla fase zero ed "A".

Tali deroghe operate dalla O.M. 241/2016 sono illegittime perché viziate da violazioni di legge, irragionevolezza, eccesso di potere, illogicità e disparità di trattamento tra coloro che sono stati assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (che partecipano alla mobilità in deroga al vincolo triennale) e coloro che sono stati assunti nelle fasi "B" e "C", ai sensi del comma 98 della legge 107/2015 ed avvantaggiano ingiustificatamente e privilegiano i soggetti provenienti dalle GM graduatorie di merito del 2012.

Tale richiamo - integrazione della O.M. 241/2016 con il CCNI sopra richiamato, inoltre, è in contrasto e non può superare la prescrizione del comma 196 della legge 107/2015 ed è pertanto illegittimo perché la suddetta nota recita che *"sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

È quindi evidente il vizio, la violazione di legge e l'eccesso di potere della ordinanza ministeriale impugnata che richiama e fa propria e disciplina la materia anche sulla base di un CCNI che è in evidente ed aperto contrasto con la Legge 107/2015.

L'illegittimità ed i vizi dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016, inoltre, sono stati già oggetto di varie impugnazioni in sede giurisdizionale davanti al Tar del Lazio e Tar Sicilia.

In particolare, nel ricorso n.06565/2016 Reg. Ric. del Tar del Lazio, del quale si fa espresso richiamo a tutti i relativi motivi, con ordinanza dell'1 luglio 2016 (che si allega in copia) il Giudice Amministrativo, nel ritenere l'esistenza del *fumus boni juris* (fattispecie del tutto analoga) e del *periculum in mora*, ha

sospeso l'ordinanza impugnata con il presente atto e, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha rinviato per la decisione e trattazione del merito all'udienza pubblica del 20 ottobre 2016.

Decisione dello stesso tenore è stata adottata dal TAR Sicilia e da altri TAR.

Con tale *modus operandi* il Ministero ha posto in essere un evidente diversità di trattamento tra i docenti assunti prima del 2014 e quelli in data successiva, in quanto quelli assunti prima di tale data entreranno "a pettine" con scelta delle scuole e degli ambiti, mentre le ricorrenti andrebbero in coda a tutti gli altri, il tutto anche dopo quelli assunti in fase "B" e "C" ed a tutti i docenti dalla Graduatoria di merito dell'anno 2012, che avranno facoltà di scelta non solo privilegiata, ma addirittura su scuola, invece che su ambito, ed hanno anche la facoltà di non chiedere trasferimento, mentre le ricorrenti, sono state costrette, pena trasferimento forzato senza punteggio, a richiedere mobilità su 100 ambiti e su 100 province.

Peraltro, la situazione che si verrebbe a creare sarebbe di fatto irreversibile, in quanto con la precedenza data a tutti gli altri docenti, su tutti i posti disponibili, viene meno ogni possibilità di futuri avvicinamenti, a fronte di posti totalmente assegnati.

Ciò è il frutto di una ingiustificata penalizzazione dei diritti del deducente, causata dalle anzidette fasi di mobilità previste dalla impugnata ordinanza e dal richiamato CCNI.

La O.M. censurata, inoltre, è in evidente contrasto ed ha un contenuto irragionevole rispetto alla ratio ed alle motivazioni della Legge 107/2015, che ha autorizzato un piano straordinario di assunzioni su posti di potenziamento creati appositamente, ma che così facendo vengono assorbiti con precedenza da soggetti con minori titoli, aventi minori precedenze e provenienti dalle G. M. del 2012 e dalla GAE, anche con abilitazioni successive, e minore punteggio delle ricorrenti.

Tale O.M. 241/2016 viola il comma 108 dell'art.1 della L.107/2015 in quanto, sebbene la norma abbia dettato i criteri per un piano straordinario di mobilità territoriale per l'a. s. 2016/17, gli stessi sono stati violati e superati dalle procedure e dalle fasi dell'ordinanza contestata, addirittura in violazione e deroga delle ordinarie procedure di mobilità di cui all'art.399 D.L. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), consentendo

di partecipare alla procedura di mobilità anche inter - Provinciale al di sotto del vincolo di permanenza di tre anni nella medesima Provincia, fissato dallo stesso art. 399, comma 3.

Sulla base di ciò, i suddetti docenti concorrono (in maniera assurda) su tutti i posti disponibili, ivi compresi quelli assegnati provvisoriamente nell'ambito del piano straordinario delle assunzioni, previsto dalla L.107/2015, ivi comprese le assegnazioni provvisorie inter - Provinciali.

Tali procedure e fasi, di fatto, hanno creato un evidente discriminazione e disparità di trattamento nelle procedure di mobilità che sono viziate anche da una evidente irragionevolezza che si è concretizzata in una ingiusta disparità di trattamento e conseguente compromissione della posizione giuridica della ricorrente, che di fatto è stata costretta a dovere scegliere ed avanzare domanda di trasferimento su tutto il territorio nazionale e che ha visto la propria situazione giuridica "superata" da soggetti muniti di minori titoli e preferenze e che hanno di fatto impedito alla ricorrente di beneficiare di un piano straordinario di assunzioni i cui posti sono stati assorbiti da altri.

Tali violazioni sono in evidente spregio dei principi dettati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, per disparità di trattamento e violazione del principio del buon andamento della P.A.

Tale norma, come già detto, ha violato ed è in contrasto con lo spirito della L.107/2015, in quanto l'assunzione straordinaria su posti dell'organico di potenziamento, ovvero, per posti creati per risolvere la situazione di precariato scolastico, attraverso l'introduzione di una irrazionale diversificazione nel regime giuridico di situazioni uguali, ha limitato la tutela nei trasferimenti in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato sull'organico di diritto con le ordinarie procedure di cui all'art. 399 D.L.297/1994, sulla base di una diversificazione basata esclusivamente sull'assunzione precedente o successiva all'a. s. 2014/2015 e sulla "Categoria" di provenienza.

Tale discriminazione, inoltre, è illegittima in quanto si pone anche in palese violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165/2001, che pone come elemento di discrimine non la data dell'assunzione, bensì la categoria di appartenenza data dal differenziato status rivestito, rispetto ai docenti beneficianti del piano straordinario di assunzione.

Per assurdo, secondo tale interpretazione, la ricorrente è stata esclusa dalla possibilità di trasferirsi prima dei beneficiati della stessa procedura

straordinaria, con un'evidente ulteriore elemento di arbitraria disparità all'interno di una categoria omogenea di assunti secondo lo stesso procedimento.

In buona sintesi, a buona parte dei soggetti dell'organico dell'autonomia viene preclusa la possibilità di concorrere, al pari degli altri, nella scelta dei posti creati con il piano straordinario di assunzioni!

In conclusione l'O.M. impugnata ha introdotto una grave, illegittima ed irrazionale modifica alle prescrizioni normative ed imperative, in quanto permette unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15, unitamente agli assunti da Graduatoria di Merito dell'anno 2012 in fase "B" e "C" del piano straordinario di assunzioni della L.107/2015, di precedere e, conseguentemente, scavalcare i nuovi assunti, tra cui la odierna ricorrente, nella sequenza delle fasi della mobilità territoriale;

14) **Che, nonostante l'esistenza della precedenza richiamata, non riconosciuta dal MIUR al deducente, di fatto, non è stato consentito l'esercizio del diritto di opporsi al trasferimento e di ottenere la assegnazione della sede definitiva nel rispetto della precedenza prevista dalla L. 104/92.**

15) che, tale precedenza rappresenta un diritto dello scrivente, come documentato dalla documentazione sanitaria allegata alla presente;

16) che, l'art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che *"il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*;

17) Che la natura di tale norma (art.33) è chiaramente di "NORMA IMPERATIVA" in quanto collocata all'interno di una legge contenente "i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate" che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana;

18) che, tali norme si pongono quale "*Lex Specialis*" rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti e giammai le fasi e/o le norme previste dalla O.M. L.241/2016 possono derogare ciò superando la legge 104/1992 e le

altre norme anche contrattuali e della stessa legge 107/2015, che non abrogano (cosa che non potrebbero fare) le discipline generali delle precedenze e priorità stabilite dalla Legge 104/1992;

19) che, il non avere considerato la citata precedenza prevista dall'articolo 18 della Legge del 3 Agosto 1999 n. 265 (art.13 contratto di mobilità) costituisce **grave violazione di legge** nonché una evidente violazione del CCNI - contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 Aprile 2016 e concernente la mobilità del personale docente, il quale all'articolo 13 comma 1, punto V, disciplina la precedenza del personale che assiste i figli gravemente disabili ai *sensi* della L.104/1992;

20) che la Suprema Corte di Cassazione, nelle varie decisioni conformi e costanti ha statuito (Sentenza 12097/2010) il divieto di trasferimento del lavoratore beneficiario della L.104/1992 e la priorità assolute delle preferenze delle assegnazioni del posto;

21) che, il sottoscritto, in adempimento a quanto previsto e disciplinato nel citato art.13, ha inserito come prima Provincia ai fini del trasferimento, la Provincia di Messina, dove vive con il padre invalido nell'unico nucleo familiare;

22) che, in particolare nella Provincia di Catania, come da decreto dell'USP Catania n.12552 del 13.8.2016, risulta assegnatario del posto sulla classe di concorso A029 (educazione fisica secondo grado) nr. 1 docente **IN FASE D (SENZA PREFERENZA E QUINDI IN OGNI CASO IN MANIERA IRREGOLARE IN QUANTO TALE AMBITO - RICOMPRESO NELLA PROVINCIA DI CATANIA - ERA STATO INDICATO DAL DEDUCNETE COME SCELTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA AD AMBITI RICOMPRESI NELLA PROVINCIA DI MESSINA - PRIMA SCELTA- E DI PALERMO - SECONDA SCELTA)** IL DOCENTE SALVATORE BRANCATO, CF BRN SVT 78P20 C351Z con punteggio 24 e **privo di precedenza ovvero con precedenza non specificata**;

23) Che, pertanto, anche in assenza della precedenza di cui alla L. 104/92 al Prof. Arasi spetta, quanto meno, la priorità e precedenza su tutti i docenti di "fase D", compresa la assegnazione fatta al Prof. Salvatore Brancato, sopra indicata;

24) Che, in ogni caso, l'assegnazione a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dal deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, imponeva che venisse rispettato **il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato (Sicilia**

Ambito 16), circostanza che nel caso in esame non è stata rispettata in violazione delle previsioni normative del CCNI mobilità;

25) Che il non avere assegnato il primo ambito disponibile immediatamente successivo a quello chiesto dal ricorrente secondo le indicazioni effettuate in domanda e non avere considerato la precedenza spettante per legge al Prof. Arasi Carmelo, non consente allo stesso di poter espletare l'assistenza al proprio padre affetto da invalidità, ciò in palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti, a causa della notevole distanza dall'ambito assegnato (Veneto - Ambito 0013) con il Comune di Brolo, posto in SICILIA Ambito 16;

26) Che il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso, dalla madre Sig.ra Pizzino Giuseppa (ultrasessantacinquenne che non può badare al marito - padre), nonchè dal padre gravemente invalido e titolare della legge 104/92 Sig. Arasi Pietro, così come da autocertificazione dello stato di famiglia che si allega;

27) Che il trasferimento del ricorrente a Treviso (ambito 0013) è causa di disgregazione - distruzione dell'intero nucleo familiare, con gravissimi evidenti ripercussioni negative, che impediscono l'assistenza sanitaria al padre disabile grave;

28) Che il predetto articolo 13 non disciplina altro caso specifico e chiarisce che la precedenza nel trasferimento deve essere assegnata nel rispetto delle precedenze (che devono essere assegnate come per legge) e non possono essere subordinate alla assegnazione dei posti nelle fasi previste e che, pertanto, la precedenza ex L 104/92 deve essere consentita al momento della domanda e riconosciuta ed applicata in sede di assegnazione;

29) Che, nel caso in questione la prima sede di assegnazione è stata Milazzo (ME) e l'assegnazione definitiva (Veneto - Treviso ambito 0013) è stata fatta a seguito di assunzione in sede provvisoria nella stessa Provincia (Messina - Milazzo) e di richiesta di mobilità non volontaria ed obbligatoria per legge, che deve tenere conto delle preferenze di legge;

30) Che nella domanda di assegnazione definitiva il ricorrente, come prima scelta ha inserito l'ambito territoriale del luogo dove vive con la propria famiglia (SICILIA AMBITO 16) ed ha dovuto, così come previsto e di fatto imposto, mettere in ordine di preferenza complessivamente una successione di 100 ambiti territoriali e 100 province, pena l'attribuzione di zero punti ed il trasferimento d'ufficio, con la mancata assegnazione della preferenza goduta;

31) Che il deducente, senza il proprio consenso, è stato trasferito dalla precedente sede, seppur provvisoria, e la relativa domanda di mobilità, la cui presentazione è stata

obbligatoria per legge, a causa del mancato riconoscimento da parte del MIUR, non è stata avanzata ed esaminata con i dovuti criteri di priorità;

32) **Che, le procedure adottate dal MIUR sono illegittime in quanto in violazione di norme di legge ed anche delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione**, in quanto non è stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento, né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, ed è stata affidata l'intera procedura di trasferimento ad un imprecisato "algoritmo", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri modalità operative, il tutto con una assoluta impossibilità di verificare, con certezza, le procedure adottate;

33) Che, per quanto sopra, **risulta impossibile per il deducente confrontare e verificare la veridicità degli elenchi ed i punteggi dei docenti in tutti gli ambiti e province che sono stati riportati nelle domande di trasferimento, impedendo, di fatto il controllo certo delle procedure adottate**;

34) **che, il MIUR non ha proceduto all'assegnazione di tutti i posti - cattedre disponibili nella Provincia di Messina**, e anche nelle altre province;

35) Che il deducente in data 22.07.2016 ha formulato **Reclamo, anche in autotutela per l'annullamento del trasferimento in VENETO - Treviso Ambito 0013, l'applicazione della preferenza di legge, riconosciuta ed accettata dal MIUR a mezzo USP di Messina competente, e l'assegnazione del primo Ambito richiesto, SICILIA Ambito 16, ovvero presso l'ambito 15 - Milazzo;**

36) Che le procedure di assegnazione della sede definitiva e il trasferimento del ricorrente, dalla Provincia di Messina (Sicilia ambito 16) alla Provincia di Treviso (Veneto ambito 0013) con la conseguente mancata assegnazione della sede definitiva presso la Provincia di Messina (Sicilia ambito 16), **sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti**

MOTIVI DI DIRITTO

1) **Violazione dell'articolo 13, comma 1, punto V del contratto di mobilità, violazione dell'art.78, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000.**

Come precisato nella premessa in fatto, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione della precedenza prevista dall'articolo 13, comma 1, punto V del contratto di mobilità, che non è stata evidentemente riconosciuta, né applicata al ricorrente, il tutto in aperta

violazione di legge e del contratto collettivo.

Peraltro, il diniego di tale precedenza, così come risulta dalla email del 13 Agosto 2016, con la quale è stato disposto il trasferimento nella Regione Veneto, non reca alcuna motivazione (nemmeno sintetica) della mancata applicazione della precedenza spettante per legge al Prof. Carmelo Arasi.

Ciò è una evidente violazione del diritto del ricorrente a conoscere le cause della scelta adottata dalla Pubblica Amministrazione.

Detto provvedimento di trasferimento è ancora più illegittimo in quanto, nonostante il deducente abbia indicato come prima preferenza "Sicilia Ambito 16", ove lo stesso vive con il padre invalido (così come previsto dall'articolo 13 comma 1, punto V del contratto di mobilità) è stato attuato un trasferimento illegittimo e contrario alle norme di legge.

Peraltro, la illegittimità della norma risiede anche nel fatto che il Prof. Carmelo Arasi, seppure assunto nell'ambito territoriale allo stesso spettante, è stato costretto a richiedere un trasferimento su base nazionale, che non è stato imposto agli altri concorrenti alla mobilità delle fasi precedenti, il tutto in aperta violazione del principio di parità e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dalla stessa Legge 107/2015.

Tali norme, pertanto, nonostante prevedano il riconoscimento della precedenza in tutti trasferimenti intercomunali e interprovinciali, con la sola esclusione dei movimenti comunali della cosiddetta fase A, non sono state applicate e non è stata data alcuna motivazione della loro disapplicazione.

La prova della violazione di tali norme e procedure, inoltre è data (oltre che dalla mancata assegnazione di tutti posti disponibili) anche dal fatto che docenti assegnatari dello stesso posto sulla stessa classe di concorso (A029) con punteggio inferiore e privi di alcuna precedenza sono stati assunti in ambiti più vicini e prossimi a quelli indicati dal deducente, anche nella successiva fase D, il tutto prima del ricorrente che ha il titolo di priorità e preferenza.

La priorità, per altro, deve operare sempre garantendo la precedenza di legge in favore di quei soggetti che hanno diritto ad essere collocati preliminarmente rispetto agli assunti senza titolo preferenziale che partecipano alle varie fasi della procedura di

mobilità.

Il titolo preferenziale attribuito per legge non può essere compresso dall'applicazione di criteri poco chiari derivanti da una viziata ordinanza ministeriale n.241 del 2016 della quale si dirà in seguito e non previsti nemmeno dalla L.107/2015.

Ed ancora, ammesso e non concesso che nell'Ambito SICILA Ambito 0016 ed ambito 0015 non ci fossero stati posti disponibili da assegnare con la dovuta precedenza, è evidente che il MIUR avrebbe dovuto assegnare gli ambiti più vicini nella stessa Provincia di Messina, ovvero nelle altre province più viciniori, secondo l'ordine di preferenza espresso dal ricorrente, giammai trasferire il deducente a milletrecento km di distanza dal convivente a cui deve prestare assistenza continuativa ed in una provincia che nella domanda del ricorrente è stata indicata quale 32ª scelta del deducente.

E' palese ed è chiaro che alla suddetta preferenza non è stata data alcuna applicazione e che le procedure di assegnazione sono evidentemente illegittime.

Nel caso in esame, inoltre, la domanda di trasferimento, nella sede dove vive il padre invalido è evidentemente una domanda di "trasferimento", che deve essere esaminata con la dovuta priorità e che, a sua volta seppure il deducente sia oggi assegnato al più vicino Ambito 0015, è stata presentata solo perché, contrariamente ad ogni logicità e giustizia, è stata imposta per legge ai docenti assunti in fase B e C da GAE, i quali sono stati costretti a inserire tutti gli ambiti nazionali e a presentare la domanda di trasferimento, pena l'attribuzione punteggio zero ed assegnazione, senza diritto alla precedenza, di una sede scelta in coda a tutte le domande fatte dagli altri soggetti, e che, inoltre, si sono visti superati da tutti i docenti assunti prima dell'a.s. 2014/15 ai quali è stato concesso un piano di mobilità straordinario e volontario.

In maniera del tutto illegittima, il ricorrente è stato trasferito e non è stata consentita e poi riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge.

Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di "priorità", ivi comprese quelle delle precedenti fasi.

Il MIUR non ha tenuto conto della precedenza spettante al Prof Arasi ed ha, inoltre, assegnato nelle fasi precedenti e successive posti in violazione dei diritti dello scrivente in quanto:

- ha assegnato posti nelle fasi B e C a docenti privi di precedenza in sedi della Provincia di Messina e disponibili negli ambiti (più vicini scelti dal Prof Arasi) ed ha trasferito lo scrivente in Veneto (Treviso 0013) senza applicare il dovuto criterio di viciniorietà;
- ha assegnato posti in ambiti più vicini a docenti inseriti nella successiva fase D, senza dare la dovuta precedenza al Prof. Arasi Carmelo in quanto docente concorrente alla precedente fase "C" e non ha tenuto conto della precedenza e della priorità allo stesso spettante, il tutto come indicato in premessa e nel relativo elenco.

Come già esposto ed anticipato nelle province indicate (Messina, Catania ecc) il ricorrente ha individuato tutti i nominativi che hanno avuto assegnazioni senza priorità / preferenza di legge e con punteggio inferiore, e a questi nominativi devono essere aggiunti tutti soggetti che dalla Provincia di Messina fino al Veneto, sulla base del criterio della vicinanza geografica, hanno avuto un'assegnazione violando il principio dell'applicazione della preferenza spettante al ricorrente e della viciniorietà nella assegnazione della sede!

L'assurdità e l'illegittimità dell'operato del MIUR è talmente evidente che non richiede la necessità di ulteriori chiarimenti.

2) Errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenze, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165/2001.

Mancata applicazione della sospensione della mobilità stabilita dai vari Tribunali Amministrativi dell'operatività dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 - Violazione dell'obbligo di legge di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La procedura di assegnazione della sede al ricorrente, così come la intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016 che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa ad una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate.

Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio.

L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto.

Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

Su tali aspetti, per brevità espositiva si fa riferimento e richiamo all'allegato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

3) Diritto del ricorrente a permanere ed essere assegnata nella Provincia di Messina e precisamente nell'ambito "Sicilia Ambito 0016" ovvero nell'ambito 0015 dove lo stesso è stato assunto con decorrenza giuridica 1 Settembre 2015, e dove vive il padre disabile - illegittimità del trasferimento in Veneto (Veneto - Treviso ambito 0013) - violazione dell'articolo 78, comma 6 del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 19, comma 4, della legge 3 agosto 1999 n.265.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dall'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti tutte le procedure di assegnazione, assegnando posti con precedenza a soggetti che non avrebbero avuto il relativo diritto, così come esposto nei superiori motivi, e che ha creato un effetto "a cascata" ed ha ridotto i posti per i soggetti effettivamente titolari di posizioni idonee, tra i quali l'odierno ricorrente che, per effetto dell'illegittima esecuzione ed applicazione dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016, si è visto negare il proprio diritto all'assegnazione e trasferimento su ambito SICILIA Ambito 0016 allo stesso spettante, ovvero nell'ambito 0015 dove è stato assunto.

La procedura di assegnazione - trasferimento del ricorrente è gravemente illegittima e viziata da tutti motivi di fatto di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo.

Ma, tale illegittima assegnazione e procedura, ha causato ulteriori ed ancora più gravi conseguenze per il ricorrente il cui ha negato l'assegnazione definitiva presso l'ambito SICILIA Ambito 016, ovvero presso ambito 015 - Sicilia dove lo stesso è stato assunto in

ruolo con decorrenza giuridica dall'1 Settembre 2015.

Nel caso di corretta applicazione delle procedure di assegnazione e mobilità, ovvero dell'inesistenza dell'obbligo di fare domanda di trasferimento, il Prof. Carmelo Arasi avrebbe ottenuto l'ambito Sicilia Ambito 0016, nel quale risiede e vive con il padre invalido, ovvero l'ambito 0015 - luogo di prima assunzione, come sede definitiva di immissione in ruolo.

Il mancato riconoscimento di tale sede e l'assegnazione di ruolo presso la Veneto, Provincia di Treviso, Ambito 0013, anche alla luce della mobilità già avvenuta su tutto il territorio nazionale, di fatto impedisce, anche per il futuro, al ricorrente di potere (anche nelle successive mobilità triennali) fare rientro in Sicilia nella Provincia di Messina, dal quale, di fatto, allo stato attuale il deducente è sostanzialmente escluso.

Anche eventuali assegnazioni provvisorie non cambierebbero la sostanza dei fatti ed costringerebbero, comunque, il deducente ad effettuare scelte inaccettabili ed ingiuste, così come già prospettato nel presente ricorso, ovvero abbandonare la casa e la propria famiglia, oppure rinunciare definitivamente al proprio lavoro ed alla relativa retribuzione, fonte di sostentamento per il ricorrente.

Il ricorrente, per effetto del trasferimento, vista la distanza, non può in alcun modo conciliare la situazione in cui esso è stato costretto a causa del trasferimento in Veneto.

Con il trasferimento del ricorrente, così come di altri sfortunati dipendenti, si è posta in essere un avere propria "deportazione" di lavoratori e distruzione di intere famiglie comunità.

Non è certamente pensabile che un lavoratore, che ha sempre svolto la propria attività nella Provincia di Messina, sia stato di fatto costretto a subire tale violazione di legge e discriminazione.

Nel quadro di tali principi, particolare rilevanza ha la prescrizione sul divieto di trasferimento del lavoratore titolare della L.104/92 e delle priorità alla stessa spettante.

Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporterebbe un'evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso al Giudice, sia sul rispetto dei divieti legali di discriminazione, che sugli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art.2103 c.c, articolo 15, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n.28/1998);

4) Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Il trasferimento del deducente e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

Per altro, è noto ed è stato dimostrato che molti soggetti partecipanti hanno avuto la assegnazione di punteggi errati (addirittura impossibili - punti superiori a 300), che titoli di precedenza non sono stati applicati agli aventi diritto (come il ricorrente), mentre a soggetti non titolari del relativo diritto sono state assegnate precedenze non dovute, in alcuni casi sono stati assegnati posti in eccedenza rispetto alle disponibilità ed in molti casi non sono stati assegnati tutti i posti disponibili ed allo stesso modo non sono stati chiariti i principi e le norme applicate per la determinazione dei posti disponibili.

Sul grave ed irreparabile pregiudizio e danno per il prof. Carmelo Arasi

Secondo l'avvenuto trasferimento presso la sede definitiva di Treviso (Veneto Ambito 0013), il ricorrente sin dal 1 settembre 2016 deve trasferirsi senza potere consentire al padre la dovuta assistenza nonostante lo stesso non sia in grado svolgere le normali attività quotidiane, in quanto ha necessità di essere assistito e guidato, non può curare da solo l'igiene personale, non può vestirsi da solo, ha necessità di essere aiutato per l'alimentazione e per ogni atto della vita quotidiana e per potere assumere anche i farmaci ed essere sottoposto alle necessarie cure.

Il padre disabile ha necessità di continue cure mediche, in quanto sottoposto a interventi chirurgici, che contribuiscono ad aggravare la sfera dell'autonomia personale.

Il ricorrente deve abbandonare gli affetti e la vita familiare, aggravata dalla presenza del padre in situazione di gravità e non autonomo, il tutto, peraltro, percependo una retribuzione che non potrebbe garantire nemmeno le minime esigenze di vita che prevedono (quantomeno) l'affitto di una casa ammobiliata a Treviso.

Il ricorrente sarebbe vittima di una vera e propria "deportazione", che lo pone davanti a scelte tragiche ed inaccettabili, da compiere in meno di 15 giorni, non previste, avendo il diritto alla precedenza di legge, con il conseguente impedimento all'assistenza del padre disabile grave:

- trasferirsi altrove ed abbandonare il padre disabile grave, oppure
- restare a casa e rinunciare per sempre al diritto al lavoro ed alla propria indipendenza economica, conseguita dopo tanti anni di insegnamento in Provincia di Messina.

****

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il Prof. Carmelo Arasi, ut supra rappresentato,

domiciliato e difeso, in accoglimento della presente

ISTANZA DI CONCILIAZIONE

chiede **l'attivazione di un procedimento di conciliazione** ai sensi dell'art. 135 del CCNL del 29.11.2007, richiamato dall'art. 17 del CCNI del 8.4.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al C.P.C. dall'art. 31 della L. 4.11.2010 n.183, **per erronea assegnazione della sede di destinazione** in esito alla domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 e chiede sin da ora l'accoglimento delle seguenti

conclusioni

1) annullare, revocare e per l'effetto sospendere immediatamente gli atti oggetto della presente istanza ed il provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la Regione Veneto – Treviso Ambito 0013, e disporre che il medesimo ricorrente venga assegnato nell'ambito territoriale della Provincia di Messina - ambito territoriale Sicilia ambito 0016, dove si trova il Comune di Brolo e dove risiede, ovvero nello stesso ambito territoriale Sicilia ambito 0015, nel quale si trova il Comune di Milazzo nel quale il ricorrente è attualmente assunto presso ITET L. Da Vinci di Milazzo sede della prima assunzione, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disponendo quant'altro per legge, ai fini della esecuzione delle domande di cui al presente ricorso;

2) accertare, ritenere e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità ed inesistenza degli atti impugnati e presupposti e conseguenti, nonchè il trasferimento del ricorrente presso la Regione Veneto – Treviso, ambito territoriale 0013, ed accertare, ritenere e dichiarare che l'istante ha diritto ad ottenere la sede definitiva - assunzione presso la Provincia di Messina, Sicilia ambito 0016, nel Comune di Brolo dove vive con il padre disabile grave o presso l'ambito 015 (Milazzo) presso l'ITET L. Da Vinci di Milazzo ove lo stesso è attualmente in servizio, e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge;

3) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre il trasferimento e l'assegnazione al ricorrente della sede - ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al luogo di convivenza con il padre disabile, ovvero Comune di Brolo, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge;

4) comunicare anche ai sensi della L. 241 del 1990, il nominativo e l'indirizzo anche privato del funzionario responsabile del procedimento che si instaurerà a seguito del presente reclamo, nonchè l'Ufficio, i recapiti anche telefonici e di posta elettronica e gli

orari in cui potere interloquire, con la espressa indicazione che il prof. Arasi Carmelo intende partecipare ed esercitare i propri diritti di partecipare al relativo procedimento del quale chiede l'invio di copia di tutti i relativi atti.

L'Avv. Massimiliano Fabio ed il prof. Carmelo Arasi dichiarano che la pec sulla quale ricevere le notifiche e comunicazioni è pec: [redacted] ed email: [redacted].

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti documenti:

1) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE;
2) procura;
3) reclamo domanda di mobilità del 22/23 luglio 2016;
4) lettera di notifica assegnazione e trasferimento del 13 agosto 2016;
5) assegnazione L 104 92 a Arasi Pietro - commissione INPS;
6) autocertificazione dello stato famiglia con carta identità;
7) autocertificazione abilitazione all'insegnamento e superamento periodo di prova con carta di identità;
8) Carta d'identità Prof. Arasi Carmelo;
9) Bollettino assegnazione USR Veneto;
10) Decreto e Bollettino assegnazione Catania;
11) Decreto e Bollettino assegnazione Messina;
12) Bollettino assegnazione USP Palermo.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Sant'Agata di Militello, 23 agosto 2016.

Prof. Carmelo Arasi

Avv. Massimiliano Fabio